

(N. 1445)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(PACCIARDI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 1950

Modifica alla tabella V allegata al regio decreto 2 giugno 1924, n. 931, che fissa gli assegni da corrispondere al personale militare della Marina palombaro e sommozzatore ed alle rispettive guide.

ONOREVOLI SENATORI. - La tabella V allegata al regio decreto 2 giugno 1924, n. 931, fissa gli assegni da corrispondere al personale militare palombaro della Marina ed alle loro guide, per lavori subacquei.

Le misure originariamente stabilite in detta tabella - in vigore dal 1° luglio 1924 - divenute del tutto irrisorie, con la svalutazione della moneta seguita alla seconda guerra mondiale, furono maggiorate con il decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1947, n. 1698; peraltro tale maggiorazione, già di per se stessa assai modesta, si è rilevata praticamente inconsistente per il fatto che essa - pur essendo stata proposta nel 1945, quando l'indice del costo della vita non aveva ancora raggiunto le massime punte degli anni

successivi - si è resa, in effetti, operante solo dal 13 marzo 1948, data di entrata in vigore del citato decreto n. 1698.

Ciò considerato, si rende necessario procedere ad un adeguamento degli assegni orari vigenti per i palombari militari e si ritiene opportuno fissare gli assegni stessi in una misura oraria che vada da un minimo di lire 60 (per la profondità di 15 metri) ad un massimo di lire 190 (per la profondità di 36 metri, o superiore), per i palombari di 1ª classe, e da un minimo di lire 45 ad un massimo di lire 100 (profondità non superiore a metri 30) per quelli di II classe.

D'altro canto anche per il personale sommozzatore, la cui categoria è stata istituita dal citato decreto n. 1698 è necessario provve-

dere ad un adeguamento dei relativi compensi orari.

Fino ad oggi tale personale ha avuto un trattamento inadeguato e di poco superiore a quello previsto per i palombari di 1° classe, mentre l'abbondante esperienza acquisita in tale campo dalla Marina militare, dopo quasi 10 anni di attività, sta a dimostrare che il lavoro subacqueo con l'autorespiratore si presenta di gran lunga più gravoso di quello con l'apparecchio normale.

Attualmente i sommozzatori, il cui lavoro si svolge a profondità comprese tra zero e 15 metri, percepiscono un compenso orario variabile (a seconda della profondità) da lire 36 e lire 80.

Tenuto conto che il lavoro subacqueo con l'autorespiratore presenta, in pratica, da zero a 10 metri le stesse caratteristiche e che non è possibile determinare continuamente la profondità cui l'operatore lavora, dato che essa varia con il variare del tonale, si ritiene preferibile stabilire gli assegni per i sommozzatori nelle due sole misure orarie di lire 150, e

lire 200: la prima per la profondità da zero a 10 metri, l'altra per la profondità superiore a 10 metri e sino a 15 metri.

Si ritiene inoltre opportuno aumentare da lire 2 a lire 12 l'ora, il compenso previsto per le guide, sia per quelle dei palombari che per quelle dei sommozzatori (con un massimo, comunque, di lire 44 giornaliere), e — ferme restando le norme di corresponsione — aumentare da lire 200 a lire 1000 la gratificazione prevista per il conseguimento del brevetto di 2ª classe.

Si propone infine di portare da lire 1000 a lire 2000 la misura massima del compenso attribuibile ai palombari per la ricerca, con felice esito, di un siluro.

Il provvedimento comporterà un prevedibile maggior onere annuo di 22,5 milioni di lire, al quale, per il corrente esercizio finanziario, potrà essere fatto fronte mediante una corrispondente riduzione dei fondi stanziati sul capitolo 165.

Il disegno di legge ha riportato il parere favorevole del Consiglio superiore di Marina.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La tabella V annessa al regio decreto 2 giugno 1924, n. 931, concernente l'applicazione dell'articolo 189 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, relativo agli assegni a terra da corrispondere ai personali civili e militari della Marina, quale risulta modificata dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1947, n. 1698, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

Art. 2.

Alle norme di corresponsione annesse alla tabella indicata nel precedente articolo sono apportate le seguenti modifiche.

a) la gratificazione prevista per gli allievi torpedinieri M. P. e per i militari che conseguono il brevetto di seconda classe è elevata a lire 1000;

b) la misura massima del compenso per la ricerca di un siluro, nel caso che lo stesso sia recuperato, è fissata in lire 2.000.

Art. 3.

Alla maggiore spesa di complessive lire 22.500.000 annue derivante dalla presente legge verrà fatto fronte nell'esercizio finanziario 1950-51 mediante riduzione, per un equivalente importo, dello stanziamento del capitolo n. 165 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni in bilancio.

TABELLA V.

ASSEGNI AI PALOMBARI E SOMMOZZATORI E LORO GUIDE
PER LAVORI SUBACQUEI

A) PALOMBARI E GUIDE RELATIVE.

a) *Palombari di 2^a classe di ogni grado e categoria:*

Immersione per servizio	Per ogni ora di lavoro
In profondità da m. 0 a m. 15	Compenso L. 45
» » » » 16 » 20	» » 60
» » » » 21 » 26	» » 75
» » » » 27 » 30	» » 100

b) *Palombari di 1^a classe di ogni grado e categoria:*

Immersione per servizio	Per ogni ora di lavoro
In profondità da m. 0 a m. 15	Compenso L. 60
» » » » 16 » 20	» » 75
» » » » 21 » 26	» » 90
» » » » 27 » 30	» » 120
» » » » 31 » 35	» » 150
» » » » 36 in più	» » 190

c) *Guide di qualsiasi grado e categoria:*

Immersione per servizio: Per le prime due ore di lavoro, indipendentemente dalla profondità alla quale scende il palombaro, compenso orario di L. 12 per ognuna delle 4 ore successive. » 5
senza però oltrepassare le lire 44 giornaliere.

Immersione per esercizi: Per ogni ora di lavoro dei palombari (palombari brevettati di 1^a e 2^a classe e guide), i tre quinti dei compensi stabiliti alle lettere a), b) e c).

B) SOMMOZZATORI E LORO GUIDE.

a) Sommozzatori di ogni grado e categoria;

Immersione per servizio		Per ogni ora di lavoro	
In profondità da m.	0 a m. 10	Compenso	L. 135
»	» » 11 » 15	»	» 200

b) Guide di qualsiasi grado e categoria:

Immersione per servizio: Per le prime due ore di lavoro, indipendentemente dalla profondità alla quale scende il palombaro, compenso orario di L. 12 per ognuna delle 4 ore successive » 5 senza però oltrepassare le lire 44 giornaliere.

Immersione per esercizio: Per ogni ora di lavoro dei sommozzatori, tre quinti dei compensi stabiliti alle lettere a) e b).